

COMUNE DI BOLLENGO

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MICRO NIDO COMUNALE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto della concessione è l'affidamento presso i locali della struttura comunale di Via P. Cossavella n. 44 del servizio di **micro-nido comunale per 12 bambini**, funzionante sul modello attuale classico ed in grado di dare risposta alle esigenze delle famiglie necessitanti di una continuità di accoglienza dei propri figli per tutto l'arco della giornata.

L'offerta dei servizi sarà rivolta ai bambini nella fascia 6 mesi - 3 anni.

Il concessionario erogherà, attraverso lo svolgimento dei servizi di cui al presente articolo, le proprie prestazioni al pubblico e assumerà il rischio della gestione di tutti i servizi remunerandosi mediante la riscossione diretta delle rette degli utenti.

La concessione avverrà nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa, nonché nel rispetto di quanto disciplinato dal presente capitolato.

Il micro nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia e dovrà pertanto essere espletato nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale.

Il micro nido è ubicato presso uno stabile di proprietà comunale, posto in Via Pietro Cossavella 44.

L'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature di proprietà comunale, vengono concessi in comodato per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano.

Il concessionario avrà l'obbligo della manutenzione dei relativi arredi ed attrezzature in dotazione di proprietà del concedente, senza alcun ulteriore onere a carico del concedente e dovrà garantire l'efficienza e il funzionamento del micro nido, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.

Sarà cura del concessionario tenere aggiornato il Comune sul flusso di utenti e relazionare semestralmente sull'andamento del servizio, nonché presentare all'inizio dell'anno scolastico il calendario delle attività.

Prima dell'inizio della gestione in concessione sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e dei beni mobili, in contraddittorio tra le parti. Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità. Sarà a carico del concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dall'Ente, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

Gli eventuali danni ai beni mobili e gli eventuali ammanchi di beni, dovuti ad un uso improprio, dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine l'Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

Art. 2 - Durata della concessione

La concessione avrà la durata di 3 (tre) anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni, a partire dalla data di attivazione del servizio Asilo Nido.

Durante il periodo di rinnovo del contratto l'Ente avrà la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per la concessione del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio sarà eseguito dalla ditta vincitrice la nuova gara d'appalto.

Art. 3 – Utenza e orario dei servizi

La tipologia di utenza e gli orari di funzionamento saranno indicativamente i seguenti:

a) Micro **Nido** n. 12 utenti – con funzionamento dalle 7,30 alle 18,30.

Il servizio Asilo Nido dovrà funzionare almeno 11 mesi all'anno per almeno 5 giorni a settimana, garantendo il servizio anche nel periodo estivo.

Il Concessionario potrà estendere l'attività anche ad orari diversi attivando i servizi aggiuntivi e/o accessori eventualmente offerti in sede di gara, in favore delle famiglie che ne facciano specifica richiesta.

Art. 4 – Caratteristiche dei servizi

Il micro-nido è un servizio rivolto a bambini nella fascia compresa tra gli 6 mesi e i 3 anni. Il servizio ha finalità socio-educative, per favorire e sostenere lo sviluppo armonico di tutte le potenzialità del bambino, affinché possa integrare e sviluppare tutti gli aspetti di socializzazione e formazione.

Costituisce un servizio di supporto alle famiglie, per rispondere ai loro bisogni sociali, affiancandole nei loro compiti educativi.

Il micro nido favorisce la continuità educativa con le famiglie e gli altri servizi rivolti all'infanzia.

Il servizio educativo e sociale per la prima infanzia richiesto al Concessionario, relativamente alla sezione in concessione, comprende:

- a) la raccolta delle domande, l'assegnazione dei posti garantendo la priorità ai residenti nel Comune di Bollengo, la gestione della graduatoria, i ritiri e le sostituzioni.
- b) le rette di frequenza saranno decise dal concessionario a suo insindacabile giudizio. Per i residenti del comune di Bollengo dovrà, tuttavia, essere prevista una tariffa agevolata;
- c) il servizio educativo di micro nido ed eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori, nel rispetto della normativa vigente e del progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara;
- d) la cura e l'igiene personale del bambino e l'alimentazione;
- e) il servizio di igiene e pulizia dei locali, dei mobili, suppellettili e attrezzature, nonché del materiale pedagogico, nel rispetto della normativa vigente;
- f) il servizio di lavanderia, per la biancheria dei letti, e di tutta quella di uso quotidiano al nido;
- g) la fornitura delle attrezzature, del materiale didattico, e di tutto il materiale necessario a garantire l'igiene dell'ambiente, i pannolini, le telerie da tavola e da letto e stoviglie. Tutto il materiale fornito dovrà rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza.

Art. 5 – Accesso ai servizi e inserimento

La frequenza a tutti i servizi della struttura di Via P. Cossavella n. 44 dovrà avvenire tramite presentazione di domanda di iscrizione da parte dell'utenza direttamente al concessionario.

Successivamente, sulla base dei colloqui con i genitori, l'equipe educativa del concessionario organizzerà i rispettivi inserimenti durante i quali l'educatrice instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento.

I minori residenti a Bollengo avranno la priorità nell'accesso ai servizi rispetto ai non residenti.

In caso di posti disponibili possono essere accolti bambini provenienti da altri Comuni;

Art. 6– Personale impiegato

Il concessionario deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dal Comune Bollengo:

- il personale con mansione educativa deve essere in possesso di titolo di educatore professionale o pedagogo o titolo equipollente; lo stesso deve essere di assoluta fiducia, di provata capacità e nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni.
- il personale non educativo deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento.
- il concessionario deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori. A tal fine, il Comune di Bollengo si riserva il diritto di richiedere al concessionario la documentazione attestante gli adempimenti dei predetti obblighi.
- l'organigramma operativo oltre agli educatori e al personale ausiliario dovrà prevedere una figura con funzioni di coordinatore del servizio, con i seguenti requisiti:

- 1) il Coordinatore deve essere in possesso di adeguato titolo di studio Diploma quinquennale e/o Diploma di Laurea in Scienze dell'Educazione/Formazione, psicologiche, sociologiche o

equipollente e di comprovata esperienza, almeno quinquennale, nella gestione di servizi all'infanzia;

- 2) deve essere il referente responsabile nei confronti del Comune di Bollengo e, quindi, deve rappresentare ad ogni effetto l'Impresa concessionaria;
- 3) deve essere impegnato in modo continuativo e direttamente contattabile con un numero di cellulare di servizio
- 4) deve provvedere a garantire il buon andamento delle attività, anche attraverso la verifica della qualità percepita dagli utenti e la rispondenza del servizio stesso alle prescrizioni di legge e del presente capitolato;
- 5) deve garantire la massima collaborazione con il responsabile nominato dal Comune Bollengo.

In caso di assenza o impedimento del Coordinatore il concessionario provvederà a nominare un sostituto di pari professionalità e con i medesimi requisiti.

Il concessionario, prima dell'avvio di ogni servizio, dovrà presentare al Comune di Bollengo l'elenco dettagliato del personale addetto con i relativi titoli di studio.

Il concessionario deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.

Su richiesta del Comune di Bollengo, il concessionario deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione al concessionario delle inadempienze riscontrate, il Comune di Bollengo denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate, riservandosi il diritto di incamerare l'intera cauzione definitiva che il concessionario dovrà immediatamente reintegrare.

La somma incamerata sarà restituita soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che il concessionario si è posto in regola.

Il concessionario dovrà comunicare annualmente al Comune di Bollengo:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) le mansioni di ciascun addetto in servizio.

Il concessionario, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese precedente alla scadenza del contratto.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra il concessionario e il personale impiegato nelle prestazioni.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Ove un dipendente del concessionario assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, lo stesso dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale del concessionario dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

A tal fine il personale addetto al micro nido nello specifico dovrà comprendere le seguenti figure professionali:

- **Il coordinatore**, che ha la funzione di tenere i contatti con l'Amministrazione comunale e di provvedere al coordinamento del personale educativo e ausiliario presente nella struttura.
- **Gli educatori**, che sono operatori dotati di specifica preparazione professionale certificata da idoneo titolo di studio, che operano per il raggiungimento degli obiettivi di armonico sviluppo psicofisico di

socializzazione del bambino, nonché di integrazione dell'azione educativa della famiglia. Ad essi competono anche le operazioni di igiene e pulizia del bambino, nonché la somministrazione del pasto.

- il Personale educativo impiegato deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli, deve essere di assoluta fiducia, di provata capacità e nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni:

- a) diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
- b) diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo);
- c) diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
- d) diploma di liceo con indirizzo psico pedagogico;
- e) diploma di vigilatrice d'infanzia, nel rispetto delle norme di cui all'art. 1 della L.R. 17 marzo 1980 n. 16;
- g) diploma di laurea in scienze dell'educazione indirizzo scolastico.

Detti operatori devono essere coadiuvati dal personale ausiliario, presente prevalentemente durante le ore di apertura dell'asilo:

• **Gli ausiliari** addetti ai servizi sono operatori dotati di specifica preparazione professionale che garantiscono le operazioni di pulizia e sanificazione generale degli ambienti e delle attrezzature, in base al numero dei bambini iscritti ed in relazione al grado di razionalizzazione dei servizi, e devono aver conseguito la licenza della scuola dell'obbligo.

Il rapporto ottimale educatore/bambino non dovrà essere superiore 1:6; il concessionario si impegna ad adeguare lo standard di personale sopra descritto in presenza di nuove norme regionali e/o statali, nonché in presenza di minori portatori di handicap.

Il concessionario si impegna, altresì, a garantire la continuità lavorativa del servizio, prevedendo che l'organico del personale educativo venga mantenuto stabile nell'anno scolastico.

In casi di forza maggiore, cioè per malattia o gravidanza degli operatori, il Concessionario deve provvedere alla loro sostituzione immediata con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti.

Prima dell'avvio del servizio, il Concessionario invia nota scritta all'Amministrazione Comunale con l'elenco dettagliato del personale, specificando nello stesso i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio di ogni singolo operatore ed è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia provvisoria che definitiva.

Tutto il personale impiegato nell'appalto dovrà avere regolare rapporto di lavoro con il concessionario ed essere assicurato secondo le vigenti disposizioni legislative. A tal fine, il concessionario rilascia una dichiarazione nella quale attesta che il personale impiegato nel servizio è assicurato per gli infortuni sul lavoro, a norma di legge.

Il concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabili al proprio settore (applicazione del CCNL parte economica, normativa e previdenziale sottoscritto dalle parti maggiormente rappresentative a livello nazionale) e osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. L.vo 81/2008 e successive modificazioni.

In particolare dovrà comunicare al concedente il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e dovrà dichiarare, a firma del legale rappresentante, di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro.

L'aggiudicatario è garante della idoneità fisica e sanitaria dei propri dipendenti attestata secondo le disposizioni di legge e del mantenimento di tale requisito nel tempo.

L'aggiudicatario si impegna a fornire personale avente i requisiti ed i titoli presentati in sede di offerta per tutta la durata dell'appalto, nonché all'osservanza del monte ore presentato in sede di offerta.

Il concessionario si impegna a ricercare prioritariamente, per le nuove assunzioni presso l'asilo nido affidato, in qualità di dipendenti o soci lavoratori, personale residente sul territorio di Bollengo purché in possesso dei requisiti professionali richiesti dal presente capitolato.

Art. 7 – Oneri a carico del concessionario e del Comune di Bollengo

Sono a carico del concessionario i seguenti oneri:

- Il canone per la concessione annuo nella misura risultante dagli atti di gara, con un importo a base d'asta di €. 3.000,00 annui.
Il canone della Concessione decorrerà dalla effettiva consegna dell'immobile e il suo pagamento dovrà avvenire in rate mensili anticipate.

- Il costo del personale, compreso di tutte le spese accessorie e di formazione, oltre all'osservanza della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- Le utenze relative al gas metano, elettricità, telefonia;
- La cura della piccola manutenzione ordinaria (secondo la definizione datane dall'art. 1609 c.c.) dei beni mobili, del fabbricato e degli impianti, la pulizia e il riordino di tutti i locali in uso e delle aree esterne in accordo con il personale comunale;

L'affidatario avrà l'obbligo di assicurare il riassorbimento del personale in servizio presso l'attuale affidatario del servizio di asilo nido comunale di Bollengo.

L'affidatario dovrà altresì provvedere all'acquisto di beni di consumo necessari al funzionamento della struttura (prodotti per la pulizia, pannolini, materiale di consumo per cancelleria, didattica e giochi).

Il concessionario dovrà provvedere inoltre al rinnovo/sostituzione degli arredi, attrezzature obsolete.

Sono a carico del concessionario la gestione diretta del servizio mensa, mantenendo in capo all'Amministrazione le funzioni di controllo e di rispetto delle direttive in vigore.

Il concessionario dovrà garantire la priorità d'accesso alla sezione del micro nido ai bambini già iscritti al servizio comunale, per consentire loro di terminare il triennio iniziato;

Dovrà essere garantita la corrispondenza della progettualità complessiva agli standard qualitativi, quantitativi, dimensionali e organizzativi previsti dalle normative nazionali e regionali, finalizzata all'ottenimento dell'accreditamento della struttura.

Il concessionario non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente.

Il Comune assume a proprio carico i seguenti oneri:

- la concessione dell'immobile, degli impianti e delle attrezzature;
- la copertura assicurativa dell'immobile da incendio e furto dei beni mobili comunali;
- i consumi per fornitura di acqua;
- la manutenzione dei beni immobili e degli impianti fissi ad eccezione della piccola manutenzione (art.1609 c.c.);
- la tariffa per la raccolta rifiuti e il trasporto rifiuti;
- la manutenzione dell'area verde esterna (sfalcio, potatura, piantumazione, ecc.);
- la disinfezione e derattizzazione delle aree esterne.

Art. 8 – Proposta tariffaria - Revisione delle rette

La proposta tariffaria è lasciata all'offerta del gestore in sede di gara per tutti i servizi ordinari ed innovativi che si intendono attuare. Le tariffe definite dal gestore dovranno essere in linea con quanto offerto in sede di gara e gli incrementi dovranno essere comunicati e condivisi con il Comune di Bollengo.

Il concessionario dovrà inoltre definire in accordo con il Comune la percentuale unica di agevolazione su tutte le tariffe applicate a favore dei bambini residenti in Bollengo.

Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.

Art. 9 – Locali e attrezzature

Il Concedente mette a disposizione, i locali e gli impianti, nello stabile di Via Pietro Cossavella 44, individuati nella planimetria di cui all'allegato n. 1 al presente capitolato. Il concessionario si impegna a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali, nonché agli impianti tutti, senza previa autorizzazione del Concedente.

L'Impresa si obbliga irrevocabilmente sin d'ora e per tutta la durata dell'appalto a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali ad essa affidati, tranne diversa disposizione del Concedente e nei limiti indicati dallo stesso.

La consegna dei locali, degli arredi e delle attrezzature avrà luogo entro il termine di 15 giorni antecedenti alla decorrenza effettiva del contratto.

I locali, gli arredi e le attrezzature saranno utilizzati dal concessionario che ne garantirà il buon uso e l'efficienza.

Al momento della consegna verrà redatto apposito verbale congiunto a cura del Responsabile del servizio Scolastico e dell'Ufficio Tecnico e alle Imprese indicante l'elenco degli arredi e delle attrezzature, nonché lo stato dell'immobile, degli impianti e delle pertinenze.

Al termine del periodo contrattuale il concessionario dovrà restituire i locali, gli arredi e le attrezzature messe a disposizione dal Comune di Bollengo perfettamente funzionanti e rispondenti alle voci dell'inventario, salvo il normale deterioramento d'uso, senza che nulla sia dovuto dall'Amministrazione Comunale al concessionario.

In caso di ammanco di materiali, rotture o danni ai locali si conviene che il prezzo di ciascuno dei beni sarà determinato di comune accordo al momento della restituzione in base al loro stato di manutenzione preesistente e di efficienza.

In caso di mancato accordo la valutazione sarà demandata ad un perito scelto in accordo tra le parti.

Art. 10– Interruzione del servizio

Il servizio di cui al presente capitolato è da intendersi di natura pubblica e pertanto in caso di sciopero del personale dipendente dal concessionario gli utenti e il Comune di Bollengo devono essere avvisati con anticipo di 5 giorni lavorativi rispetto alla data dell'evento.

Le interruzioni per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità di sorta.

In caso di interruzione per cause imputabili al concessionario il Comune si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

Art. 11- Vigilanza, controlli e penalità

Il controllo e la vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio e del rispetto di quanto previsto nel presente capitolato competono al Comune di Bollengo e in tal senso il concessionario è tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria. Il concessionario dovrà pertanto prestarsi a quelle visite e rilievi che gli incaricati ufficialmente designati dal concedente dovessero compiere per l'esercizio di tali controlli, con modalità da concordarsi per non interferire nelle attività educative.

Qualora il concessionario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del capitolato l'Amministrazione applicherà le seguenti penalità, restando salva l'eventuale azione per il risarcimento del danno, nel caso in cui si verifichino i presupposti:

1. €. 80,00 all'ora (o frazione di ora) per inosservanza degli orari di apertura del servizio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
2. €. 500,00 per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente, o, comunque il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto;
3. €. 1.500,00 per condizioni igieniche carenti attestate dagli organismi preposti al controllo o incaricati dal Comune; (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto).

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione di addebito mediante lettera notificata o a mezzo PEC o Raccomandata A/R, alla quale il Concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa.

Se entro 10 giorni dalla data delle comunicazioni l'aggiudicatario non fornirà alcuna controdeduzione, considerata sufficiente a giustificare l'inadempimento, l'Amministrazione Comunale applicherà le penali del presente articolo.

E' altresì a carico del Concessionario il pagamento di qualsiasi somma a titolo di sanzione amministrativa comminata dagli organi di controllo competenti.

La penale dovrà essere versata in sede di pagamento del canone dovuto al Comune di Bollengo.

Art. 12 – Divieto di sub appalto

Non è consentita la sub concessione del servizio e/o la cessione ad altri dell'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni relative ai servizi specificamente educativi (coordinatore pedagogico, educatori) oggetto del contratto.

È data possibilità alla ditta aggiudicataria di affidare i servizi non strettamente educativi (mensa, pulizie).

In tal caso la ditta dovrà indicare in sede di offerta di gara la parte che intende affidare a terzi.

In caso di mancata indicazione l'aggiudicatario non potrà procedere all'esternalizzazione del servizio.

Non rientra in tale disciplina, e quindi è sempre ammesso, l'acquisto in catering dei pasti destinati al servizio mensa.

Le cessioni o qualsiasi atto finalizzato anche in maniera occulta alla cessione anche parziale fa sorgere nella Stazione Appaltante il diritto a recedere dal contratto, senza ricorso ad atti giudiziali e con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subconcessione.

Art. 13 – Leggi, norme e responsabilità

Per quanto attiene l'osservanza di leggi, regolamenti e della normativa concernente i servizi oggetto della presente concessione si richiamano gli obblighi specifici a carico del concessionario. Qualora in corso della durata del contratto le norme subissero modifiche o integrazioni il concessionario dovrà attenersi a queste senza pretendere variazioni sul capitolato.

Il concessionario solleva il Comune di Bollengo da qualsiasi pretesa o azione che possa derivargli da terzi per mancato adempimento di quanto prescritto nel presente capitolato, per evasione degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o colpa nell'assolvimento dei medesimi.

Il concessionario è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso i terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti e dei danni causati dell'operato dei dipendenti o dei collaboratori a qualsiasi titolo.

Art. 14 - Assicurazione

Il concessionario esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità, rispondendo direttamente per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che possano derivare da fatto doloso o colposo di propri dipendenti o di terzi in genere e per ogni altro inconveniente che possa verificarsi, tenendo comunque sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni pretesa e/o richiesta di risarcimento da parte di terzi, tranne che concorra colpa grave o manifesta del concedente.

A tale scopo il concessionario dovrà dotarsi di idonee coperture assicurative a garanzia del "Rischio Locativo" e della "responsabilità Civile verso Terzi".

Prima dell'avvio del Servizio, il concessionario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa, per la copertura dei seguenti rischi:

Polizza di responsabilità civile:

R.C.T. massimale unico non inferiore a € 4.000.000,00.

R.C.O. massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00.

La polizza dovrà esplicitamente prevedere, nel novero dei terzi, i bambini frequentanti la sezione.

Art. 15 - Cauzione definitiva

Il concessionario dovrà costituire cauzione pari ad una annualità di canone offerta in sede di gara.

La cauzione dovrà essere versata in uno dei modi stabiliti dalla Legge n. 348 del 10/06/1982 e s.m.i., a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali assunti, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che il Concedente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto attribuibile al Concessionario a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio, senza l'obbligo di preventiva azione giudiziaria.

Resta salvo per il Concedente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Concedente avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla gara e alla stipulazione del contratto di affidamento del servizio, sono a carico dell'aggiudicatario

Art. 16 – Rinuncia all'aggiudicazione

Nel caso di rinuncia da parte del Concessionario, a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, il servizio sarà eventualmente aggiudicato dal Concedente all'Impresa che segue in graduatoria.

Art. 17- Decadenza e risoluzione del contratto

Il concedente intenderà la presente concessione senz'altro decaduta in caso di scioglimento, cessazione o fallimento del concessionario.

Nel caso il Concessionario non rispettasse le clausole del presente capitolato o i parametri del progetto educativo ed organizzativo dallo stesso presentato, il Concedente lo diffiderà per iscritto mediante lettera notificata, o a mezzo di raccomandata con ricevimento di ritorno, con invito ad eliminare l'inadempimento entro breve termine e a presentare contemporaneamente le sue giustificazioni. Qualora le stesse non siano ritenute sufficienti a giustificare l'inadempimento, il contratto si dovrà ritenere risolto.

Nel caso le inadempienze proseguissero oltre il termine assegnato, l'Amministrazione Comunale avrà titolo per risolvere il rapporto con un preavviso, comunicato nelle stesse forme, di venti giorni.

Alla scadenza il Comune rientrerà nella detenzione dei propri beni mobili ed immobili e nella gestione del Servizio. Nel caso il Concessionario non si presentasse alla redazione del verbale di riconsegna, vi provvederà il Comune, a mezzo di un proprio tecnico assistito da due testimoni di sua scelta.

Il verbale così redatto sarà notificato o inviato a mezzo PEC o di Racc. A/R al Concessionario; le somme per la riparazione dei guasti all'immobile, ai beni mobili e agli impianti e per le cose mancanti, valutate dal verbale di riconsegna, s'intendono accettate se non contestate entro il termine di venti giorni dal ricevimento del verbale. Le somme a debito devono essere versate alla cassa comunale entro venti giorni: in caso d'inadempimento il Comune si rivarrà sulla cauzione.

E' facoltà del Comune di Bollengo risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

a - in caso di sospensione del servizio per causa non dipendente da forza maggiore debitamente comprovata;

b - in caso di gravi e per tre volte reiterate infrazioni alle norme di legge e al presente capitolato, regolarmente contestate;

c - concessione in subappalto, totale e/o parziale dei servizi, cessione del contratto.

Tra le motivazioni della risoluzione si fa particolare riferimento alla scarsa qualità del servizio erogato, la cui valutazione sia stata precedentemente contestata al concessionario

Il contratto può essere oggetto di risoluzione ipso jure da parte del Comune in caso di manifesta incapacità gestionale, gravi inadempienze da parte del concessionario, tali da compromettere la funzionalità del servizio, di non ottemperanza del concessionario al complesso degli impegni assunti, di verifica e perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, previa diffida alla eliminazione dell'inconveniente entro congruo termine, comunque non superiore a 10 giorni, e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.

Alla risoluzione contrattuale di diritto, a causa della inadempienza del gestore, e senza che questi possa reclamare indennizzi di sorta, si perviene con preavviso di trenta giorni per il tramite di provvedimento amministrativo con il quale si procede all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, restando impregiudicata la facoltà per il Comune di intraprendere ogni ulteriore azione risarcitoria a tutela dei propri diritti e interessi.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'Impresa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento del danno per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

La risoluzione del contratto è notificata dal Comune concedente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o di Racc. A/R.

Art. 18 - Disdetta del contratto da parte del concessionario

Qualora il Concessionario intendesse disdire il contratto prima della scadenza naturale dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Concedente si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto al Concessionario per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Nel caso di disdetta del contratto, sarà dato preavviso alla parte interessata almeno 6 mesi prima della scadenza, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 19 - Richiamo alla legge ed altre norme

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 20 – Controversie

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Ivrea ed è esclusa la competenza arbitrale. L'Organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art.21 – Norma di Salvaguardia

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare il bando; prorogare il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte; riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto; revocare il bando o non procedere all'affidamento della concessione qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o quando ciò sia richiesto nell'interesse del Comune per impedimenti derivanti dall'applicazione di normative vigenti; non procedere e/o differire la stipula del contratto in presenza di motivi ostativi per previsioni di legge e/o ragioni di natura amministrativa, contabile e/o finanziaria.

In tali ipotesi, sarà data comunicazione agli interessati mediante pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge ed i concorrenti non potranno vantare alcun diritto nei confronti del Comune di Bollengo.

Art.22 – Tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche ed integrazioni alla luce del nuovo GDPR del 25/05/2018, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Bollengo, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per la stipula, l'esecuzione, la rendicontazione del contratto e pertanto il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione del contratto;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive integrazioni, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati.

Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa rendicontazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, è il Comune di Bollengo

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono tel. 0125/57114; PEC: comune.bollengo.to@legalmail.it.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo. Con separato atto, da concludersi entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto o dall'avvio del servizio di appalto, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto

Art. 23 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e Regolamenti vigenti in materia, anche in materia di igiene e sanità, in quanto applicabili

La concessione potrà essere modificata senza una nuova procedura di aggiudicazione del servizio nei casi previsti dall'art. 189 del D. Lgs. n. 36/2023.

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia, nonché alle norme del Codice Civile, purché compatibili.

Il gestore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione o dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Allegati

1. Planimetria dei locali in Concessione.